

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse dell'insegnante **Mariangela Pastore, c.f.: PSTMGN74B50F158Z**,
nata a Messina il 10/02/1974, residente a Lipari, Via Maddalena 26,
elettivamente domiciliata, per quest'atto, a *Chiavari (Ge), Corso Genova n.11/1*
(studio Avv. Andrea Gotelli), presso e nel recapito professionale dell'**Avv.**
Domenico Siracusa, del foro di Messina, c.f.:SRCDNC73A17G317Z, che la
rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma
materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e, pertanto, da considerarsi in
calce allo stesso (ex art. 83, c. 3 c.p.c.) e che dichiara che il proprio numero di
fax è 0909764008 ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è
avv.domenicosiracusa@puntopec.it, indirizzi presso cui si dichiara di voler
ricevere le comunicazioni di cancelleria

CONTRO

- IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F.:80185250588 in persona del Ministro *pro tempore*;
- L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*;



• **L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA,**

in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti domiciliati, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale di Genova,

Viale delle Brigate Partigiane n.2 - 16129 - Genova;

e nei confronti

- di tutti i docenti inseriti nell'elenco della graduatoria definitiva dei trasferimenti per mobilità e delle utilizzazioni e/o assegnazioni provvisorie provinciali scuola primaria a.s. 2017/2018 preferiti alla ricorrente che, invece, in virtù del legittimo riconoscimento dei titoli preferenziali avanzati, avrebbero dovuto risultare post-posti in graduatoria;
- dei docenti, non di ruolo, cui sono stati assegnati, nell'ambito indicato dalla ricorrente, i posti di sostegno.

e per il riconoscimento e l'accertamento

del diritto della sig.ra Pastore al trasferimento o, in subordine, all'utilizzazione e/o assegnazione provvisoria nella provincia di I scelta e/o in subordine nelle altre indicate in ordine progressivo nella domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017 e 2017/2018 (cfr. in atti) all'esito della disapplicazione del diniego al trasferimento e/o assegnazione provvisoria disposti dall'Amministrazione resistente; nonché all'assegnazione in un posto di sostegno tra quelli disponibili sempre nelle sedi prescelte.

La Prof.ssa Mariangela Pastore è docente a tempo indeterminato della Scuola Primaria dall'a.s. 2014/2015, entrata in ruolo per la classe di concorso EEEE, con sede di servizio presso l'I.C.C. Recco di Genova ed in precedenza, sin



dall'a.s. 2003/2004, insegnante a tempo determinato sempre nel medesimo comune (cfr. all. 5, 6 e 7).

L'insegnante ha inoltrato domanda di mobilità, chiedendo di essere trasferita nella provincia di I scelta e/o, in subordine, nelle altre indicate in ordine progressivo (complessivamente n. 15 preferenzetra cui, *in primis*, la scuola sita nel Comune di Lipari).

Punteggio indicato n. 96 punti, di cui 11 di servizio pre-ruolo (cfr. all. 8).

Inoltre la ricorrente, accusando serissimi problemi di salute e avendo, quale unico parente e familiare in grado di poterla assistere, il padre, rimasto vedovo e residente nello stesso suo comune di residenza, Lipari (cfr. all. 9 e 10 ossia i **certificati cumulativi (residenza + stato di famiglia) dei sigg. Pastore Michele e Pastore Mariangela**), ha fatto istanza di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, sia per la scuola dell'infanzia, che primaria, nonché per i posti di sostegno, (cfr. all. 11, 12 e 13) indicando in via prioritaria gli istituti scolastici siti nel Comune di Lipari, presentando corposissima documentazione sanitaria comprovante la necessità, per la medesima, di sottoporsi a cure continuative in conseguenza della patologia di cui è affetta, presso il P. O. di Lipari che la ha in cura (cfr. all. 14, 15 e 16).

Dalla allegata documentazione si evinche che la sig.ra Pastore, precisamente, soffre di sindrome delle apnee notturne di "grado severo", tachicardia, oltre che di disturbi d'ansia generalizzati, obesità, ipertensione arteriosa, così come attestato dai medici delle strutture presso le quali la docente è stata visitata, ed ha bisogno di trattamenti terapeutici specifici: ventilo-terapia permanente, che si esegue con l'utilizzo di un ventilatore polmonare a domicilio, che nel mese di Luglio del 2017 è stato ritenuto "urgente e fondamentale per la vita del



paziente” dal P.O. ASP di Lipari, rischiando la stessa perfino un ictus o in genere “eventi cerebro-cardiovascolari acuti a rischio “*quoad vitam*”.

Nel corso del 2017, le condizioni di salute della sig.ra Pastore si sono sensibilmente aggravate, tanto che la stessa, in data 28/4/2017 (in precedenza, quindi, alla scadenza della presentazione della domanda di mobilità) ha chiesto l'accertamento delle condizioni legittimanti il godimento dei benefici assistenziali per gli invalidi civili e in favore delle persone con handicap (cfr. all. 17).

All'esito degli accertamenti sanitari richiesti, la Pastore è stata pure riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 67% (2/3). La commissione medica ha ritenuto che detta invalidità fosse quanto meno sussistente a decorrere dalla data della domanda presentata dalla docente (28/4/2017), oltre che non soggetta a revisione. Infine la Dott.ssa Pastore è stata riconosciuta “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992” (cfr. all. 18).

Tale quadro clinico, tuttavia, non è stato favorevolmente valutato dall'Amministrazione scolastica ai fini del riconoscimento del titolo di precedenza, né ai fini della mobilità, né dell'assegnazione provvisoria, né per l'assegnazione dei posti disponibili di sostegno.

E ciò pur avendo la docente, in data 29/4/2017, all'atto di presentazione delle domande, indicato con autocertificazione di aver inoltrato domanda all'INPS per l'accertamento dell'invalidità (cfr. all. 19).

Sicchè, l'odierna ricorrente si vedeva costretta a notificare, l'11.8.2017, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova apposito reclamo, contestando la mancata attribuzione della precedenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto III



lett. e) del C.C.N.I sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/2018 per cure mediche e continuative effettuabili solo nel Comune di Lipari (cfr. all. 20).

L'Amministrazione resistente comunicava che, per l'a.s. 2017/2018, *“purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto”* (cfr. all. 20).

Inoltrata richiesta per l'esperimento del tentativo di conciliazione il 9.9.2017 (cfr. all. 20), in sede di convocazione, avvenuta il 30.10.2017, l'Amministrazione osservava di aver “legittimamente” respinto la richiesta di riconoscimento della precedenza (art. 8, co. 1 punto III lett. e) e lett. d) poiché “tale beneficio è stato riconosciuto successivamente alla presentazione della domanda e alla produzione delle graduatorie di utilizzazione ed assegnazione provvisoria” (cfr. all. 20).

Tanto che, non si è pervenuti alla conciliazione della vertenza (cfr. all. 20).

Da ultimo, l'insegnante Pastore ha pure proposto reclamo avverso la mancata assegnazione dei posti di sostegno in deroga per i docenti di ruolo (cfr. all. 21), avendo appreso che un insegnante privo di specializzazione e non di ruolo, ricopre un posto di sostegno a Lipari, tanto da aver formalizzato all'ente scolastico apposita istanza di accesso agli atti, per chiedere le generalità del docente preferito (cfr. all. 21).

In data 3.11.2017, la docente, alla quale è stata diagnosticata una “iperplasia cistica endometrio metrorragia”, è stata pure ricoverata in ospedale per essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, in considerazione del quale, non essendosi a tutt'oggi ripresa, è in malattia (cfr. all. 14).

Tutto ciò premesso, l'Ins. Pastore si vede quindi costretta ad adire l'intestato Tribunale per le seguenti ragioni in

DIRITTO



I. Violazione artt. 6 e 13 CCNI - Mobilità Scuola dell'11 aprile 2017 e della O.M. 221 del 12 aprile 2017.

La ricorrente, titolare di un punteggio complessivo di 96 punti, in virtù del servizio prestato alle dipendenze della P.A. resistente, ha partecipato alla procedura di mobilità 2017/2018.

Ora, l'ordinanza ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 ed il CCNI sulla mobilità docenti 2017 hanno regolamentato la procedura della mobilità del personale docente, prevedendo sostanzialmente 2 fasi: quella dei trasferimenti provinciali e quella dei trasferimenti interprovinciali.

I trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali.

E' stata poi prevista la possibilità per il docente di indicare fino a 15 preferenze, anche su scuole (fino ad un massimo di 5).

Il meccanismo, in sintesi, è il seguente: ai fini della mobilità si considerano disponibili in ciascuna istituzione scolastica tutti i posti "vacanti", ovvero la somma dei posti attribuiti alla scuola nell'organico dell'autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i docenti già titolari nella scuola e meno i posti occupati dai docenti assegnati con incarico triennale.

I posti disponibili su ciascun ambito sono, quindi, quelli risultanti dalla somma dei posti disponibili nelle singole scuole che ne fanno parte.

I posti disponibili a livello provinciale sono pari alla somma dei posti disponibili negli ambiti della stessa provincia, dopo aver detratto eventuali esuberi di titolari in provincia e, quindi, da ricollocare.

Al termine della mobilità in ciascuna provincia, e dopo avere riassorbito anche eventuali esuberi, sempre, nella provincia, si calcolano le diverse aliquote: 60%



dei posti per le future assunzioni in ruolo; 30% per i trasferimenti da fuori provincia; 10% per la mobilità professionale.

I posti che si dovessero liberare per mobilità “in uscita” (sia territoriale che professionale) saranno disponibili per incrementare ulteriormente la mobilità in entrata, nel rispetto delle suddette aliquote (rispettivamente $\frac{3}{4}$ e $\frac{1}{4}$).

Nel caso di possibili frazioni si arrotonda all’unità maggiore.

In ciascuna delle fasi bisogna tenere conto anche del personale avente diritto alle varie precedenzae previste dalla legge, le quali vanno declinate nell’ordine di cui all’art. 13 del CCNI.

In particolare, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al suddetto contratto per la specifica tipologia di movimento.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dall’ordine delle precedenzae secondo quanto disposto dall’art.13 CCNI, quindi, a parità di titolo di precedenza, dal punteggio più alto.

A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

L’art. 13 CCNI cit. prevede, infatti, che le precedenzae indicate nello stesso articolo “sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto D) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sotto-elencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di



precedenza vengono collocati d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vicini prima della procedura di individuazione per competenze”.

Quindi, dopo aver specificato i requisiti relativi alle precedenze per i “titolari di disabilità e gravi motivi di salute” e per il “Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”, il CCNI stabilisce che “Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) [omissis];
 - 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- [omissis]”.

La sig.ra Pastore indicava quale prima delle preferenze espresse la scuola ricadente nel Comune di Lipari, ricompreso nell'ambito territoriale in cui insiste il centro di cura specializzato per il trattamento terapeutico cui deve sottoporsi periodicamente (**v. in atti**).

Orbene, la ricorrente, benché titolare di titolo di preferenza, non si è vista assegnata il movimento richiesto e dovuto, né su scuola, né su uno degli ambiti indicati (**cf. domanda**).

Di contro, alcuni colleghi, seppur in possesso di titolo di preferenza ma con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente, sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta a



Messina e Provincia, e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli artt. 98 e segg. della legge 107/2015, che prevede lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza ed il punteggio complessivo conseguito (cfr. all. 22 e 23).

In particolare, dal Bollettino Movimenti Scuola Primaria estratto dal sito del MIUR con riferimento all'USR Sicilia - Ufficio VIII A.T Messina, si evince che almeno i seguenti docenti hanno ottenuto il trasferimento a domanda in uno degli Ambiti Territoriali indicati dalla Sig.ra Pastore pur vantando un punteggio inferiore a quello della ricorrente:

- De Salvo Concetta (02/01/1965) - Trasn. Interp. - Sicilia Ambito 0015 - Con precedenza - Punteggio: 70,00

- Avellino Venerina (18/02/1969) - Trasn. Interp. - Sicilia Ambito 0015 - Con precedenza - Punteggio: 68,00

- Carcione Lilla (03/06/1956) - Trasn. Interp. - Sicilia Ambito 0016 - Con precedenza - Punteggio: 72,00

- Pirri Domenica (21/08/1968) - Trasn. Interp. - Sicilia Ambito 0013 - Con precedenza - Punteggio: 33,00

- Staiti Maria Grazia (25/11/1980) - Trasn. Interp. - Sicilia Ambito 0013 - Con precedenza - Punteggio: 63,00

- Foti Belligambi Gaetana Sebastiana (2/3/1967) - Trasn. Interp. - Sicilia Ambito 0016 - Con precedenza - Punteggio: 39,00

- Lanuzza Maria Francesca (23/8/1976) - Trasn. Interp. - Sicilia Ambito 0013 - Con precedenza - Punteggio: 40,00

- Libri Claudia (29/03/1975) - Trasn. Interp. - Sicilia Ambito 0016 - Con precedenza - Punteggio: 66,00



- Longo Nunzia (17/05/1955) - Trasf. Interp. - Sicilia Ambito 0013 - Con precedenza - Punteggio: 66,00

- Musarra Amato Maria Rosa (31/03/1973) - Trasf. Interp. - Sicilia Ambito 0013 - Con precedenza - Punteggio: 40,00.

I predetti criteri sono gli UNICI da utilizzare, anche secondo quanto stabilito nell'ordinanza ministeriale n 221 del 12.4.2017 e del CCNI dell'11.04.2017 che, nel descrivere le fasi nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono le relative procedure.

In definitiva, il titolo di preferenza invocato dalla ricorrente è stato clamorosamente disatteso dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art. 97 della Costituzione, violando il principio di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento che regolano la funzione pubblica.

A ciò si aggiunga che, sebbene alla ricorrente fosse stata concessa la possibilità di scegliere la sede ove svolgere la propria attività e/o servizio, non le è stata assegnata né la scuola, né l'ambito indicato, vedendosi così costretta a dover lavorare presso una sede distante di oltre 1300 Km dal luogo di residenza, ove attualmente si trova il padre anziano e solo, tutto in violazione degli artt. 3, 29, 39 e 31 della Costituzione, dell'art. 1, comma 108, 1. n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 13 CCNI mobilità scuola dell'11.4.2017 e dell'O.M. n. 221/2017.

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere sospeso e/o annullato.

Sull'accertato requisito di cui alla L. 104/1992.

L'art 21 della 104/92 rappresenta la III precedenza stabilita dall'art 13 del CCNI 2016.



Si può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che si esprima come prima preferenza il predetto comune di residenza, oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Nell'art. 21, si considera la precedenza nell'assegnazione di sede e si tiene conto dei seguenti requisiti:

“1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.

Alla sig.ra Pastore è stato riconosciuto uno stato di invalidità superiore ai 2/3, quindi, vantava il titolo per beneficiare della precedenza prevista dal succitato art. 21.

L'art. 33, della medesima legge, al comma 6 stabilisce poi che: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.

Il diritto alla mobilità, stante la disabilità personale purtroppo vantata dalla docente, garantisce alla stessa priorità nell'assegnazione dell'incarico da parte del Dirigente scolastico in caso di mobilità negli ambiti territoriali, così come previsto nel comma 78 della legge 107: “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente



scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

I docenti con disabilità personale hanno quindi la priorità nella sede presso cui hanno inviato il curriculum.

L'art. 7 dell'attuale CCNI afferma:

“Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di



tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni”.

L'art. 9 dispone che “Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo”.

Di conseguenza i docenti con disabilità personale avranno la priorità nella sede presso cui invieranno il curriculum, e parteciperanno alla mobilità sugli ambiti territoriali e non su specifiche scuole.

Per quanto riguarda la disabilità prevista per usufruire della precedenza, nel comma 79 si fa esplicito riferimento all'art. 21 e all'art. 33 della legge 104.

ART. 13 CCNI SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE

DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenze riportate nell'art. 13 del CCNI sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza viene evidenziata



l'operazione a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono collocati d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vicini prima della procedura di individuazione per competenze.

I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:



1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;

Il personale, di cui ai punti 1) e 3) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province.

Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti.

Qualora intenda usufruire di tale precedenza anche per altre province deve indicare prima delle preferenze relative ad altre province la preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il predetto comune.

In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore.



Sull'O.M. n. 221 del 12 aprile 2017

In merito alle certificazioni mediche l'O.M. del 12.4.2017 prevede:

a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.

Il mancato riconoscimento dello stato di invalidità che la ricorrente aveva vantato sin dalla data di presentazione della domanda si appalesa illegittimo, quindi, anche per contrasto con quanto previsto dalla invocata O.M.

La Sig.ra Pastore possiede i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 L.104/92 con decorrenza 28 Aprile 2017, così come accertato dalla Commissione medica che, all'esito degli accertamenti sanitari richiesti, la ha riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 67% (2/3), nonché "portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992"



(docc. n. 10 e 11).

Ne consegue che la docente vanta(va) anche il titolo di precedenza ex L. 104/92, decorrente da data anteriore a quella di presentazione della domanda di mobilità, così come rappresentato alla P.A. già in sede di reclamo (cfr. in atti).

Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: “in tema di trasferimento, nel settore scuola non opera la sola disciplina generale di cui alla l. n. 104/1992, ma anche la disciplina speciale di cui all’art. 601 d.lg. n. 297/1994, che accorda maggiore tutela al portatore di handicap e non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, quale circostanza del tutto neutra per la PA: tale precedenza non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell’esclusivo perimetro dell’art. 38 Cost.” (Tribunale Genova, sez. V, 30/11/2016).

Per tale ragione andrà annullato e/o disapplicato.

II. In subordine, violazione art.7 comma 1 del CCNI 2017/18 illegittimità della mancata assegnazione provvisoria.

Come noto, la richiesta di assegnazione provvisoria può essere presentata dal docente che possiede uno dei requisiti indicati nell’art. 7 comma 1 del CCNI 2017/18.

Precisamente, il movimento in questione può essere accordato ai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

“a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea



certificazione sanitaria;d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b)”.
Il docente che chiede l’assegnazione provvisoria ha diritto alla valutazione del punteggio spettante in base alla specifica tabella allegata al contratto.

Il punteggio spettante riguarda, quindi, esclusivamente le esigenze di famiglia, tanto che non si considerano nemmeno il servizio maturato e i titoli posseduti dal docente.

Nel caso di ricongiungimento ai genitori, il punteggio spetta per genitori di età superiore ai 65 anni.

Nella specie, il padre, vedovo, della ricorrente, residente nel Comune di Lipari anch’egli, ha 72 anni ed in cattive condizioni di salute (cfr. all. 24).

In presenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, il docente avrebbe quindi avuto diritto ad ottenere l’assegnazione provvisoria che, in presenza dei posti disponibili, andava disposta, a parità di precedenza, in base al punteggio.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

L’assegnazione provvisoria, quindi, può, secondo la disposizione citata, anche essere disposta a punteggio zero per il caso del docente senza figli minori che viene soddisfatto nella richiesta per ricongiungimento ai genitori di età superiore ai 65 anni.

III. In subordine, illegittima mancata assegnazione in posto di sostegno
Ai sensi del disposto di cui all’art. 8 comma 5 della O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 e per il caso di indisponibilità di posti comuni di scuola primaria e delle preferenze espresse dalla docente in sede di presentazione della domanda di mobilità, la ricorrente, ove fosse stata ritenuta in esubero su posto comune,

III. In subordine, illegittima mancata assegnazione in posto di sostegno

Ai sensi del disposto di cui all’art. 8 comma 5 della O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 e per il caso di indisponibilità di posti comuni di scuola primaria e delle preferenze espresse dalla docente in sede di presentazione della domanda di mobilità, la ricorrente, ove fosse stata ritenuta in esubero su posto comune,



avrebbe dovuto comunque essere assegnata su un posto disponibile di sostegno.

Come noto, una volta esauriti tutti i docenti specializzati (di ruolo e precari), vi è una precedenza dei docenti di ruolo non specializzati rispetto ai docenti precari non specializzati.

Nel caso di specie, dunque, pur essendovi posti nella primaria da assegnare (ai docenti di ruolo non specializzati), l'A.T.P. di Messina, avendo concluso le operazioni di assegnazione provvisoria, ha avviato le chiamate dei docenti da G.A.E. e da G.D.I. senza titolo, ledendo irrimediabilmente il diritto della ricorrente a coprire uno di tali posti prima che si proceda alla chiamata dei supplenti.

Poiché la ricorrente, risulta collocata nella graduatoria definitiva dei docenti richiedenti assegnazione provvisoria sulla scuola primaria, la stessa ha diritto a ricoprire uno dei posti di sostegno disponibili, che non sia stato possibile coprire mediante docenti specializzati.

v. Tribunale di Brindisi (n. 6744 del 21/12/2015) che, in via d'urgenza, ha ritenuto: "Alla luce del quadro normativo e regolamentare disciplinante la materia, deve concludersi ritenendo che i posti disponibili entro il 31 dicembre debbano essere assegnati prioritariamente al personale di ruolo e solo all'esito, al personale supplente, essendo coerente con tale impostazione anche il CCNI laddove stabilisce che i posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni da predisporre per ogni provincia (v. art. 1 comma 5 CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2015/2016)".



Dello stesso avviso anche il Tribunale di Reggio Emilia ed il Tribunale di Verona che, accogliendo, in via d'urgenza, i ricorsi presentati da alcuni docenti richiedenti assegnazione presso l'A.T.P. di Crotone, hanno stabilito che esiste un principio normativo, insito nella Legge n. 107/2015, che dà priorità al reclutamento dei docenti di ruolo: "Tale modalità di reclutamento è in linea con le previsioni del CCNL nazionale, fondato sulla priorità dell'utilizzo dei docenti in ruolo e la possibilità di stipulare contratti a T.D. solo una volta esaurita la disponibilità di questi ultimi" (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017; Trib. Verona 02/04/2017).

E' stato, altresì, ritenuto che "l'utilizzo di personale docente in ruolo rispetto alla stipula di contratti a T.D. è elemento fondante dell'intero complesso di leggi della cd. Buona Scuola a seguito dei noti problemi di cronico precariato che affliggevano da tempo immemorabile il sistema scolastico nazionale e di cui alle censure dei giudici interni e sovranazionali" (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017; Trib. Verona 02/04/2017).

Ed ancora il Tribunale di Reggio Emilia, in data 27.03.2017, ha confermato che "dal combinato disposto dei suddetti articoli 7 e 9 CCNI si evince che l'assegnazione provvisoria sui posti di sostegno deve essere effettuata prioritariamente ai docenti a tempo indeterminato e determinato aventi la relativa specializzazione e, solo nel caso in cui non ci siano detti docenti specializzati, ai docenti a tempo indeterminato che abbiano presentato la relativa domanda".

"Dopo aver verificato l'inesistenza di personale specializzato, il M.I.U.R. è tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano dunque inseriti nella



specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a T.D., esattamente come si verifica nell'ambito delle assegnazioni provvisorie su posti vacanti di organico ordinario, ove non si fa ricorso alle supplenze annuali se prima non si è esaurita la procedura delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie" (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017; Trib. Verona 02/04/2017).

Infine, anche il Tribunale di Monza (n. 4515 del 25/09/2017) ed il Tribunale di Vercelli (n. 1853 del 30/09/2017), hanno ribadito il suddetto criterio di precedenza dei docenti di ruolo, rinvenibile nel vigente C.C.N.I., dal combinato disposto degli artt. 7 e 9.

Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata, il rimedio di cui all'art.700 c.p.c. appare invocabile ed ammissibile anche e quanto meno, in subordine, all'assegnazione su posto di sostegno.

IV. Violazione L. 241/1990

I provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica sono altresì illegittimi e meritano di essere annullati e/o sospesi atteso che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., è privo di trasparenza, atteso che non consente di verificare l'esattezza delle modalità applicative in base alle quali i trasferimenti sono stati attuati.

In particolare, l'Amministrazione scolastica non chiarisce sulla scorta di quale criterio di precedenza abbia disposto i trasferimenti a domanda di docenti in possesso di punteggio inferiore a quello della ricorrente.

* * * * *

Come già denunciato, ove fossero stati correttamente riconosciuti i titoli di precedenza-preferenza vantati dalla ricorrente, quest'ultima avrebbe senz'altro



ottenuto quanto meno l'utilizzazione o assegnazione provvisoria richiesta.

Negata sulla scorta dell'erroneo presupposto che la medesima, alla data di presentazione della domanda, non vantava invalidità riconosciuta solo in seguito.

Non le è stato nemmeno riconosciuto il requisito della necessaria assistenza e delle cure continuative presso la struttura ospedaliera ubicata presso il comune di residenza (Lipari), nonché, infine, la necessità di accudire il padre, solo e malato con la stessa convivente.

Da qui la dimostrazione della sussistenza dell'interesse a proporre l'odierno ricorso.

Istanza ex art 700 cpc

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, esso è comprovato, in primo luogo, dall'accertato stato di invalidità della ricorrente e dalla necessità, da parte della medesima, di sottoporsi a particolari cure continuative, nonché di accudire il padre anziano e malato.

Come comprovato dalla documentazione sanitaria, corposissima, depositata in atti, inoltrata alla PA resistente, da ultimo le condizioni di salute della deducente sono gravemente peggiorate e le terapie cui la stessa si sottopone presso il P.O. di Lipari sono essenziali "*quoad vitam*".

Inoltre l'ins. Pastore, si vede costretta a lavorare ingiustamente, a dispetto di qualsiasi norma, ad oltre 1300 km di distanza dal proprio luogo di nascita e di residenza, dovendo così lasciare a casa il padre solo e malato, con la conseguente impossibilità di poter svolgere la propria attività lavorativa



compatibilmente con le proprie esigenze esistenziali e professionali, versando, infine, in modeste condizioni economico-finanziarie, aggravate dalla necessità di viaggiare per raggiungere il lavoro e di reperire un alloggio nella sede di servizio.

La mancata attribuzione della preferenza, in uno con lo stato di invalidità della docente, e la necessità di sottoporsi a cure continuative, compromette irrimediabilmente “con effetti lesivi di natura “irreparabile”, involgenti la sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di reintegrazione per equivalente ex post” (Tribunale di Novara GUL Criscuolo ordinanza del 16.2.2017 nel ricorso iscritto al n. RG. 773/2016).

D’altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d’urgenza in materia di trasferimento per mobilità e assegnazione provvisoria in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente” (Trib. Roma sez. lavoro ord. cautelare del 20.1.2011; Trib. Agrigento sez. lavoro ord. cautelare del 28.3.2001; Trib. Roma sez. lavoro ord. cautelare del 9.12.2016).

Dopo anni di sacrifici e di "precaricato", la ricorrente sperava di vedere finalmente realizzate le proprie aspettative, di figlia e lavoratrice, di svolgere l'attività di docenza in piena simbiosi con le proprie esigenze clinico-terapeutiche, familiari, professionali e sociali.

Il *periculum in mora* è pertanto in re ipsa: il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, in un quadro clinico assai compromesso, rappresenta un pregiudizio anche alla sfera non patrimoniale e reddituale del lavoratore



(Tribunale di Ravenna ordinanza n. 3684/2016).

Il trasferimento e, in subordine, l'assegnazione presso una sede vicina alla propria provincia di residenza abituale rappresenta, infatti, per la ricorrente, il principale strumento per raggiungere una piena autonomia e, dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo, compatibilmente con i vincoli imposti dalla terapia medica cui la ricorrente è sottoposta.

Per effetto del diniego alla medesima opposto, la Pastore si ritrova, invece, ad essere frustrata, sia come donna, che figlia e lavoratrice, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica, nonché vittima di una palese disparità di trattamento.

Non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che la mancata assegnazione presso la sede richiesta deve considerarsi come uno "sradicamento" della stessa dal suo ambiente originario.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario, non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della ricorrente che non potrebbe trovare ristoro in sede di merito con un eventuale risarcimento di natura patrimoniale.

Ciò premesso e considerato, la ricorrente, come sopra domiciliata rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito Voglia, ex art. 669 bis e ss. c.p.c. e art. 700 c.p.c. accogliere, anche inaudita altera parte, le seguenti



CONCLUSIONI

1. Preliminarmente, emettere decreto *inaudita altera parte*, disponendo la immediata sospensione dei provvedimenti di trasferimento e di assegnazione provvisoria e/o su posti di sostegno a docenti non di ruolo, emessi sulla scorta della graduatoria definitiva per l'a.s. 2017/2018, scuola primaria e dell'infanzia dell'ambito territoriale di Messina pubblicata, nonché dei provvedimenti con cui l'Amministrazione resistente ha assegnato posti di sostegno a docenti non aventi diritto ad essere preferiti alla ricorrente, fissando contestualmente udienza di comparizione con l'indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

2. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora* e, ai sensi dell'art 700 c.p.c., emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla immediata sospensione e/o disapplicazione dei provvedimenti lesivi della sua posizione giuridica soggettiva;

3. Per l'effetto, adottare ogni provvedimento utile e conducente, ed in tal senso ordinare alla P.A. resistente di riformulare la graduatoria esistente, revocando i trasferimenti per mobilità e le assegnazioni provvisorie e per i posti di sostegno pronunciate in favore dei docenti controinteressati lesivi della posizione vantata dalla ricorrente, ed ordinare altresì di provvedere al trasferimento della sig.ra Pastore presso una delle sedi indicate nella domanda, previo riconoscimento del titolo preferenziale vantato in considerazione dei requisiti sanitari posseduti.

4. In ogni caso, in via cautelare ed urgente, e nelle more della definizione del presente giudizio, sussistendone i presupposti, assegnare, anche



provvisoriamente, la sig.ra Pastore Mariangela ad uno degli ambiti territoriali della provincia di Messina indicati in domanda.

5. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui *infra*, la illegittimità e la lesività del provvedimento di omesso trasferimento e/o assegnazione presso le sedi indicate, e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, da liquidarsi anche in via equitativa.

6. In via istruttoria, ove occorra, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione resistente, ai sensi degli artt. 210 e 421 cpc, ordinare l'esibizione dei bollettini ufficiali dei trasferimenti per mobilità e di assegnazione provvisoria.

7. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che a tal fine dichiara di aver anticipato le spese e non ancora ricevuto i compensi del presente giudizio.

A norma delle vigenti leggi, il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile ed il medesimo è esente dal contributo unificato atteso che l'ultima dichiarazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito presentata dalla ricorrente non è superiore a tre volte l'importo soglia attualmente vigente e relativo all'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art.76 del T.U.

Barcellona P.G., 28 Novembre 2017

Avv. Domenico Siracusa

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avv. Domenico Siracusa, considerato l'elevato numero dei



litisconsorti interessati e/o controinteressati, il cui nominativo è stato, peraltro, pubblicato senza indicazione dell'indirizzo di residenza, nonché l'onerosità e difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso secondo le regole ordinarie, formula espressa

istanza

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

voglia

autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco della graduatoria dei trasferimenti del personale docente e di assegnazione provvisoria, anno scolastico 2017/2018, scuola primaria ed infanzia che, illegittimamente, possano risultare post-posti in graduatoria alla sig.ra Pastore una volta riconosciuti i requisiti dalla stessa vantati, del testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione degli stessi nel sito internet del MIUR e/o anche dell'U.S.R della Sicilia e/o anche dell'U.S.P. di Messina e Genova.

Barcellona P.G., 28 Novembre 2017

Avv. Domenico Siracusa

